

Ufficio di Piano

Proposta N.: **DC/PRO/2023/30**

OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PADIGLIONE 26 DEL POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA AMBULATORI - ASSENSO ALLA DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 56, COMMA 1, DEL DL 77/2021

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi - dal 2020 "IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola" - è un'attrezzatura metropolitana di grande rilievo e importanza strategica, riconosciuta dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale quale polo metropolitano integrato e centro di eccellenza sanitaria, parte di un più ampio sistema che offre servizi di alta specializzazione in campo medico e di rilevanza sovracomunale e nazionale;

il Piano Urbanistico Generale (PUG) riconosce che “l’ammodernamento delle strutture esistenti e la riqualificazione del complesso ospedaliero, al fine di rispondere alle continue necessità di riorganizzazione funzionale sia per il funzionamento dell’ospedale sia per le sue funzioni didattiche, comporta la ristrutturazione, riorganizzazione, ampliamento e talvolta la demolizione e ricostruzione di volumi edilizi, secondo i programmi dell’Azienda che via via definisce le priorità strategiche per lo sviluppo dell’area”;

nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al DL 59/2021, finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR, e precisamente nell'ambito della Missione 6 “Salute”, Componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”, Investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” è stato finanziato il progetto di realizzazione del nuovo padiglione 26 del Policlinico;

il progetto in questione deve essere approvato entro i termini definiti per l’assegnazione del contributo economico;

in data 7 marzo 2023 con nota PG n. 146708/2023, successivamente integrata con note PG n. 160482/2023 del 13 marzo e PG n. 180046/2023 del 21 marzo, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria ha trasmesso la documentazione progettuale finalizzata all'ottenimento della deroga ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del DM 77/2021 per le azioni e prescrizioni del Piano Urbanistico Generale cui il progetto non può ottemperare per motivi funzionali connessi alla destinazione d'uso ospedaliera dell'edificio e per motivi tecnico-economici connessi alla disponibilità e ai vincoli imposti dal programma di finanziamento;

VISTI:

l'art. 56 del DL 77/2021, che prevede, al comma 1, che “Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (...), limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche (...)”;

l'art. 14 del medesimo DL, che stabilisce che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione previste per il PNRR, incluse quindi le previsioni di cui al comma 1 dell'art. 56, si applicano anche agli investimenti contenuti nel PNC;

DATO ATTO che il progetto in questione consiste nella demolizione e ricostruzione del padiglione 26 del Policlinico, in un'area interamente di proprietà dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, e che il nuovo edificio da realizzare:

- sarà costituito da un piano interrato e quattro piani fuori terra, con un'area di sedime approssimabile a quella esistente;
- sarà destinato ad ambulatori, e in particolare a riunire in un'unica sede il settore ambulatoriale delle discipline Endocrinologia, Diabetologia e Cardiologia;
- è progettato per garantire il rispetto della normativa antisismica e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che nel rispetto dei criteri di efficientamento energetico, tra cui l'applicazione dei criteri del DNSH, obbligatori per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC;
- ha l'ingresso - a differenza dell'edificio esistente in cui l'accesso dei pazienti avviene da viale Ercolani - sul viale centrale del Policlinico, come per la maggior parte degli altri edifici del complesso;

CONSIDERATO che il progetto si qualifica come intervento di riuso e rigenerazione urbana, e in particolare di qualificazione edilizia, come definito all'art. 7 della LR 24/2017, di tipo trasformativo;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'azione 2.2a della Disciplina del PUG, non sono dovute dotazioni territoriali di parcheggio pubblico e verde pubblico (PU/V), trattandosi di attrezzatura pubblica, ma è richiesta una quota di parcheggi pertinenziali (PE) pari al 10% del volume oggetto della trasformazione;
- la dotazione di posti auto a servizio dell'edificio non può trovare luogo nell'area interrata dell'edificio stesso - come richiesto dal PUG - in quanto, vista la sua collocazione, risulta inattuabile la predisposizione di rampe idonee al suo raggiungimento senza intralciare in maniera significativa e con impatto negativo la viabilità interna o esterna al Policlinico;

inoltre, data la l'esiguità dell'area esterna interessata dall'intervento, il progetto intende favorire misure di valorizzazione del verde piuttosto che per la realizzazione delle aree di parcheggio;

- peraltro, l'intervento si inserisce nel più ampio quadro di programmazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria (Piano Direttore 2021–2035), che tende a ridurre il più possibile il traffico veicolare e la sosta su strada dei veicoli motorizzati nell'area del Policlinico a fronte di una maggiore tendenza verso la mobilità sostenibile;
- le dotazioni di sosta a servizio degli edifici verranno comunque individuate nell'ambito di quanto a disposizione dell'Azienda stessa all'interno del predetto Piano Direttore 2021-2035, ovvero nell'ambito degli strumenti negoziali da promuovere per l'attuazione degli interventi programmati dall'Azienda;. Pertanto tale dotazione sarà considerata all'interno di uno studio più ampio dell'assetto della sosta prevista all'interno del Polo;
- relativamente alla dotazione di sosta ciclabile, nelle successive fasi progettuali dovrà essere documentato quanto è possibile realizzare nell'ambito della struttura come definito dal Regolamento edilizio (art. 27, E19, comma 1) e/o la dotazione di sosta prevista nelle aree esterne mediante rastrelliere ed eventuali strutture tipo velobox;
- la relazione che accompagna il progetto evidenzia inoltre che a seguito dell'intervento non si prevede un incremento del numero di addetti né di utenti;

RITENUTO pertanto di esprimere il proprio assenso alla deroga a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali in riferimento al non reperimento della quota di parcheggio pertinenziale (PE), per quanto sopra e tenuto conto anche: che l'intervento è collocato in posizione strategica rispetto ai collegamenti del trasporto pubblico, della rete ciclabile e dell'accessibilità pedonale; che i nuovi strumenti di pianificazione dell'Amministrazione (PUG, PUMS e PGU) hanno come obiettivo principale quello di indirizzare gli utenti verso una mobilità sostenibile attraverso l'utilizzo di mezzi alternativi all'auto privata;

CONSIDERATO peraltro che anche la LR 24/2017, all'art. 9, co. 1, lett. e), prefigura la possibilità, oggi non prevista dal PUG per interventi diretti, in parti del territorio urbanizzato caratterizzate da un'elevata accessibilità sostenibile, di realizzare interventi di riuso e di rigenerazione urbana che escludano o riducano l'utilizzo delle autovetture private, nei quali non trovano necessariamente applicazione le disposizioni generali e settoriali che stabiliscono standard di parcheggi pubblici e pertinentiali;

DATO ATTO, rispetto ai requisiti prestazionali dell'attrezzatura pubblica - per cui la Disciplina del PUG prescrive, per gli interventi edilizi diretti, che l'adeguamento persegua gli obiettivi di qualità di cui all'azione 2.3b, ovvero privilegi sempre i migliori livelli di cui al Regolamento edilizio - che, per quanto evidenziato nella nota tecnica allegata, si rinvia al RUP la verifica che il progetto abbia adottato tutti gli accorgimenti/misure possibili, compatibilmente anche con le risorse economiche a disposizione, e descritto le relative impossibilità tecniche, tenendo conto che le prescrizioni individuate dal PUG si applicano "se non in contrasto con specifiche caratteristiche funzionali richieste per il buon funzionamento delle varie attrezzature" [azione 2.3b - 2156].

CONSIDERATO altresì l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento e le finalità ad esso sottese, tra cui il soddisfacimento delle esigenze di cura nel territorio in modo efficiente, nel rispetto della prevenzione sismica e della prevenzione incendi, nonché in un'ottica di contenimento dei consumi energetici e di miglioramento dell'accessibilità agli spazi;

VISTA la nota tecnica allegata parte integrante al presente atto, predisposta dall'Ufficio di Piano anche sulla scorta dei contributi istruttori degli altri Settori comunali interessati (agli atti del Settore Ufficio di Piano);

DATO ATTO che nei successivi livelli progettuali e in fase di realizzazione dovranno essere rispettate le prescrizioni formulate nell'ambito dei contributi istruttori pervenuti, riportate nell'allegata nota tecnica;

DATO ATTO inoltre che la presente deliberazione:

- sarà trasmessa a IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, ai fini dell'approvazione del progetto, e alla Città Metropolitana di Bologna, in quanto l'intervento riguarda un Polo metropolitano integrato riconosciuto dal Piano Territoriale Metropolitano;
- ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata sul sito web del Comune di Bologna nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, per consentire il rispetto dei tempi fissati per l'assegnazione del finanziamento PNC in questione;

VISTI gli atti di delega PG n. 367289/2022 e PG 412622/2022;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio di Piano;

STABILITO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000, e quindi di non richiedere il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Su proposta dell'Ufficio di Piano, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa, Ambiente e Patrimonio;

Sentiti il Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima e il Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture;

Sentita la Commissione Consiliare competente;

DELIBERA

1. DI ESPRIMERE l'assenso - ai sensi dell'art. 56, comma 1, del DL 77/2021 - alla deroga agli strumenti urbanistici comunali per l'intervento di demolizione e ricostruzione del padiglione 26 del Policlinico di Sant'Orsola, per la realizzazione di una palazzina ambulatori, secondo quanto indicato in premessa e nella nota tecnica allegata parte integrante alla presente deliberazione;

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata sul sito web del Comune di Bologna nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio.

Infine, con votazione separata,

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

La Presidente del Consiglio
Maria Caterina Manca

Il Vice Segretario Generale Vicario
Lara Bonfiglioli

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -